



Istituto Superiore di Sanità

IL DIRETTORE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

VISTI il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il Regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile dell'Istituto;

VISTO il finanziamento per l'attività istituzionale di ricerca corrente del Centro Nazionale Ricerca e Valutazione Preclinica e Clinica dei Farmaci dell'Istituto Superiore di Sanità con fondi assegnati sul fascicolo 7AZC, partita 3306, voce di bilancio U. 2157;

CONSIDERATO che, nell'ambito della sopracitata attività, è necessario procedere all'acquisizione di un *servizio di riparazione e manutenzione di bi-distillatore*;

VISTO il proprio Decreto con il quale la Dott.ssa Patrizia Popoli, Dirigente di Ricerca presso il Centro Nazionale per la Ricerca e la Valutazione Preclinica e Clinica dei Farmaci, è stata nominata - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il servizio sopra indicato;

VISTA la relazione del RUP in data 3 agosto 2017 nella quale sono state elencate le prescrizioni e le caratteristiche tecniche di cui l'affidatario deve tenere conto in sede di espletamento del servizio;

CONSIDERATO che, così come risultante dalla sopra citata relazione, il RUP ha constatato che non risultano attive Convenzioni CONSIP riferibili alla procedura in parola, e che non sono presenti i prezzi di riferimento di cui all'art. 9, comma 7 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89);

VISTA, pertanto, la stima dei costi effettuata dal RUP, contattando l'Operatore Economico presente sul mercato e più avanti indicato;

CONSIDERATO che, a seguito della stima suddetta, l'importo previsto per l'acquisto in parola è stato individuato dal RUP in Euro 2.815,80 (duemilaottocentoquindici/80) esclusa IVA così come risultante dal preventivo acquisito dal RUP in data 2 agosto 2017 e che tale costo è stato, pertanto, considerato congruo;

CONSIDERATO che, relativamente all'acquisto di che trattasi, il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero;

CONSIDERATO che l'importo previsto per l'acquisto di che trattasi risulta inferiore alla soglia indicata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina l'acquisizione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla c.d. "soglia comunitaria" così come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b), n. 1, del D.Lgs. n. 56/2017;

CONSIDERATO che per l'acquisto in parola verrà attivata una procedura sotto la soglia comunitaria ai sensi di quanto disposto dal sopra citato art. 36, mediante il ricorso ad un affidamento diretto;

CONSIDERATO che il RUP si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 10, comma 3, del D.Lvo n. 218/2016 in quanto il servizio in parola risulta funzionalmente destinato ad attività di ricerca;

CONSIDERATO che, alla luce delle risultanze del RUP e dell'offerta acquisita dallo stesso, si procederà ad affidare alla Merck S.p.A. il servizio di *riparazione e manutenzione di bi-distillatore*, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che l'affidamento diretto al sopra citato Operatore Economico è motivato dalla necessità di avvalersi di manodopera altamente specializzata rinvenibile esclusivamente presso il costruttore dell'apparecchiatura oggetto di intervento, nonché dalla congruità del prezzo offerto in rapporto alla tipologia di intervento da effettuare;

CONSIDERATO che il servizio oggetto della sopra citata procedura di acquisto dovrà essere effettuato entro 10 giorni dal ricevimento della relativa lettera di acquisto;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di procedere all'attivazione della necessaria procedura sotto soglia per l'acquisizione di un *servizio di riparazione e manutenzione di bi-distillatore*;

DECRETA

ART. 1

Viene attivata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura con affidamento diretto finalizzata all'acquisto di un *servizio di riparazione e manutenzione di bi-distillatore* con la Merck S.p.A.

ART. 2

L'importo complessivo per l'acquisto del servizio di cui all'art. 1 viene stabilito in Euro 2.815,80 (duemilaottocentoquindici/80), esclusa IVA;
Il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero.

ART. 3

Alla relativa spesa complessiva sarà fatto fronte con i fondi il cui impegno è stato prenotato sul Fascicolo 7AZC, Partita 3306, sub. n. 1, voce U. 2157, del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità per l'Esercizio Finanziario di competenza.

Roma,

03/08/2017

IL DIRETTORE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

Dott.ssa Rosa Maria Martoccia

